

Allegato a delibera di C.C.n nr. 33 del 29/5/2009

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI, ATTIVITA' E CONTRIBUTI EROGATI DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari, servizi sociali e socio-assistenziali di qualsiasi genere a cittadini residenti nei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale (di seguito denominato ATS).

La normativa di riferimento è costituita dalle leggi nazionali e regionali in materia di servizi sociali:

- L. 328/2000, legge quadro sui Servizi Sociali, e ss.mm.ii.;
- D. lgs. 109/98 e ss.mm.ii.;
- L. R. 12/2006 e ss.mm.ii. .

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione.

Con l'adozione degli "INDIRIZZI SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISEE E DI ALTRI INDICATORI ECONOMICI E SOCIALI PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI SOCIALI" definiti in Conferenza di Zona nel maggio 2006, la Conferenza di ATS intende perseguire le seguenti finalità:

- garantire ai cittadini dell'ATS pari opportunità di accesso ai servizi, malgrado le differenze territoriali;
- promuovere una partecipazione responsabile dei cittadini al proprio benessere in base alle diverse possibilità socio-economiche;
- assicurare pari dignità nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi garantiti a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

I contributi ed i servizi di seguito elencati saranno gestiti sulla base della disponibilità di Bilancio del Fondo di ATS, per quanto concerne le attività di ATS, e del Bilancio dei singoli Comuni, per quanto concerne le attività comunali.

Gli interventi saranno calibrati sulle diverse realtà socio - culturali e territoriali dei tre Comuni componenti l'ATS al fine di creare una rete di servizi omogenea sul territorio così come previsto dalla normativa vigente in materia di Servizi Sociali.

Art. 2

Rinvio

Le prestazioni agevolate in materia di Servizi Sociali disciplinate dal presente regolamento, sono erogate in base al d. lgs. 109/1998 e ss.mm.ii. e agli "Indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali" approvati con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 18/3/2008.

Gli "indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali" si riferiscono agli interventi ed alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, con prima applicazione sperimentale ai servizi di prima necessità e di sostegno alla domiciliarità.

Gli "indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali" sono da considerarsi integrativi delle norme dettate a livello nazionale e regionale in materia di accesso ai servizi e partecipazione alla spesa. Eventuali condizioni e regole dettate da suddette norme prevalgono rispetto alle presenti indicazioni.

Gli "indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali" non riguardano gli interventi che per loro natura prescindono dalla verifica della condizione economica del richiedente, come gli interventi volti all'integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro, i contributi per gli affidi eterofamiliari e altri interventi di tutela per i minori.

Gli "indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali" sono sospesi nei casi in cui il Servizio Sociale Professionale ritenga necessario attivare misure di prima assistenza e di pronto soccorso sociale, laddove la risposta al bisogno sia valutata prevalente rispetto all'accertamento delle condizioni economiche.

I richiedenti che, pur rientrando nelle condizioni di accesso, restano esclusi dai servizi con risorse o numero di posti limitati, verranno inseriti in liste d'attesa. Le regole per la costruzione delle graduatorie verranno specificate negli appositi atti applicativi e/o bandi di gara relativi ai singoli servizi.

Art. 3 Competenza

E' intendimento della Conferenza di ATS operare per una progressiva gestione comune degli interventi comunali.

Gli interventi sociali e socio-assistenziali, sono di competenza dei Comuni associati o dei comuni singoli qualora sull'erogazione degli stessi a livello di ATS non sia stato trovato accordo organizzativo e finanziario comune secondo le procedure previste.

Art. 4 Beneficiari dei servizi

Possono accedere ai servizi regolati dai presenti indirizzi i cittadini residenti nei Comuni dell'ATS, nonché i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri con permesso di soggiorno purché ivi residenti. A profughi, apolidi e stranieri sono garantite le misure di prima assistenza.

Accedono prioritariamente i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, così come previsto dalla Legge 328/2000, art. 2, comma 3.

Per quanto riguarda i "senza fissa dimora" (art. 28 e art. 22, comma 2 lettera "a" L. 328/2000) ed i domiciliati temporaneamente nel territorio del Comune per interventi indifferibili ed urgenti, si rinvia ai servizi organizzati a livello di Distretto Sociosanitario ed alle relative norme regolamentari.

Art. 5 Valutazione della condizione economica e sociale del richiedente

Per la valutazione delle condizioni di accesso e per la determinazione della modalità di partecipazione ai costi, vengono individuati dai Comuni dell'ATS specifici criteri economici e sociali.

Al fine di valutare la condizione economica del soggetto richiedente viene considerato prioritariamente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Definiscono altresì la condizione economica del richiedente eventuali ulteriori entrate escluse dall'ISEE, quali ad esempio pensioni, indennità di accompagnamento, trust, contributi diversi, .

Principali elementi che descrivono la situazione sociale del richiedente sono la composizione di fatto del nucleo familiare e della rete di sostegno familiare e sociale.

L'Ente erogatore, qualora lo ritenga necessario può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dell'utente relativamente ai cinque anni precedenti l'attestazione ISEE presentata. Palesi trasformazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.

Art. 6 Condizioni per l'accesso e per la partecipazione alla spesa

Un valore ISEE inferiore al minimo vitale è di norma condizione per usufruire dei servizi di prima necessità e accedere ai servizi senza sostenere spese.

Viene inteso come "minimo vitale" un valore ISEE pari alla pensione INPS integrata al minimo dell'anno precedente arrotondata ai 10 € superiori.

Favoriscono la priorità di accesso e/o comportano riduzioni nella compartecipazione dei costi, la presenza di istanze formulate dall'Autorità Giudiziaria a tutela di minori o incapaci, l'esistenza di un progetto individuale che prevede l'intervento richiesto - documentato dalla relazione del Servizio Sociale Professionale -, la presenza nel nucleo di una persona disabile o non autosufficiente.

Le famiglie con uno o più minori in affidamento, le famiglie con almeno due figli minori e le famiglie monogenitoriali con figli minori saranno favorite nell'accesso ai servizi e/o saranno destinatarie di agevolazioni accessorie nella compartecipazione ai costi.

Un valore ISEE inferiore al minimo vitale non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate escluse dalla determinazione dell'ISEE e/o nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale abbia verificato un tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al valore ISEE dichiarato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano il possesso di beni di lusso o valore, l'effettiva convivenza con soggetti le cui condizioni reddituali permettano di sostenere il richiedente del servizio).

Le modalità di applicazione delle suddette condizioni verranno specificate nei singoli documenti applicativi.

Il cittadino partecipa in modo diversificato ai costi dei servizi, in relazione alla propria condizione economica e sociale, secondo l'ISEE.

In considerazione del principio di universalità e del carattere solidaristico dell'erogazione dei Servizi Sociali, l'Ente erogatore mantiene comunque una porzione dei costi dei servizi a proprio carico.

In considerazione dei principi sopra esposti, per i servizi con compartecipazione alla spesa, l'Ente erogatore si impegna a stabilire un tetto massimo di importo mensile a carico dell'utente, proporzionale al reddito, al fine di tutelare i cittadini con necessità di cure e di sostegno sociale particolarmente elevati.

La condizione di disabilità, riconosciuta dall'ASL competente in base alla normativa nazionale vigente rappresenta fattore di agevolazione per l'accesso ai servizi e di priorità per l'iscrizione nelle liste d'attesa.

Il cittadino disabile per l'accesso ai servizi oggetto degli "indirizzi sulle modalità di applicazione dell'ISEE e di altri indicatori economici e sociali per l'accesso e la compartecipazione alla spesa dei servizi sociali" è tenuto a documentare la propria condizione socio-economica.

La compartecipazione ai costi del cittadino disabile è soggetta a specifici criteri indicati negli atti applicativi che tengono conto dello svantaggio derivante dalla condizione di disabilità.

Art. 7

Procedimento per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali

La domanda per l'accesso al Sistema Integrato dei Servizi può essere presentata direttamente dall'utente, da un suo delegato o dagli operatori dei servizi.

È compito del Servizio Sociale Professionale richiedere ogni documentazione utile ed attuare verifiche dirette, anche attraverso visite domiciliari, al fine di valutare la situazione sociale ed economica del richiedente.

L'utente che richieda un servizio, oltre all'attestazione ISEE, deve documentare, mediante la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la composizione di fatto della famiglia, l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti, eventuali entrate non documentate dalla dichiarazione ISEE. (vedi modello in allegato).

Per la compilazione della attestazione ISEE si rimanda alle linee guida disposte dalla normativa nazionale (decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n° 130 e ss. mm. ii.).

I cittadini possono ottenere gratuitamente l'assistenza alla compilazione del modello ISEE presso gli sportelli abilitati dei Comuni o presso i CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale).

Presso l'ATS è disponibile l'assistenza all'autocompilazione della documentazione relativa agli ulteriori criteri economici e sociali .

Il trattamento dei dati, funzionale all'applicazione dell'ISEE, avviene nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 130/2000 e da ogni ulteriore provvedimento nazionale e locale relativo alla sicurezza dei dati personali.

Art. 8

Coinvolgimento dei familiari nel progetto assistenziale

I parenti del richiedente possono essere convocati, ove il Servizio Sociale Professionale lo ritenga necessario e possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità economica nel far fronte alle esigenze del soggetto che richiede il servizio.

Al fine di valutare la condizione economica dei soggetti tenuti agli alimenti viene considerato l'ISEE degli stessi, nonché ulteriori criteri da definirsi negli atti applicativi.

Quando i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli articoli 433 e 437 del codice civile, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero dei costi di quanto erogato, ferma restando la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 570 del C.P. .

Art. 9

Mancanze, situazioni provvisorie e mutamenti

Per gli interventi dove è prevista l'attestazione ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa, la mancata presentazione della stessa comporta il pagamento della compartecipazione nella misura massima prevista.

Il servizio può essere erogato in attesa della presentazione dell'attestazione ISEE, previa sottoscrizione dell'impegno da parte dell'utente o di chi se ne assume la responsabilità a partecipare alla spesa secondo i criteri stabiliti (facsimile della sottoscrizione in allegato alla delibera di C.C. 3 del 18/3/2008).

Il mancato pagamento della tariffa dovuta dall'utente o da chi per lui interessato, può comportare la sospensione e/o la revoca dei benefici concessi e darà luogo all'attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito.

È riconosciuta agli utenti interessati la facoltà di far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari, economiche ed occupazionali del nucleo, attraverso la presentazione di nuova documentazione con decorrenza dell'eventuale modifica tariffaria dal 1° giorno del mese successivo alla formale consegna dell'ISEE rettificato.

L'utente è altresì tenuto a comunicare all'Ente erogatore eventuali sostanziali miglioramenti della situazione socio-economica.

Art. 10

Adozione dei provvedimenti autorizzativi

I provvedimenti di concessione di benefici sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Gli interventi di ATS sono autorizzati dal Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune sede dell'ATS su proposta degli Assistenti Sociali referenti fatta propria dal Coordinatore Responsabile di ATS, sulla base della dotazione di Bilancio definita dalla Conferenza di ATS.

Gli interventi di carattere comunale sono autorizzati dal Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di residenza del cittadino interessato, su proposta degli Assistenti Sociali referenti, sulla base della dotazione di Bilancio.

TITOLO II

INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 11

Natura e durata dei benefici

Sono previste sovvenzioni in denaro, servizi sociali e servizi socioassistenziali.

L'assistenza economica sarà preferibilmente integrata o sostituita con servizi di diversa tipologia, al fine di evitare l'instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere ordinario o straordinario.

Art. 12

Tipologia e modalità dell'intervento ordinario

L'intervento ordinario ha l'obiettivo di assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare l'integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "minimo vitale" di cui all'art. 5.

L'intervento ordinario, nei nuclei familiari in cui siano presenti minori, anziani, disabili può essere erogato in forma diretta, mentre negli altri casi potrà essere erogato soltanto in forma indiretta mediante fornitura di generi alimentari di prima necessità.

Art. 13

Istruttoria

L'istruttoria per ogni caso, da seguirsi da parte degli operatori dell'ATS con parere del coordinatore dell'ATS o nel caso dall'operatore del Comune di residenza del soggetto, consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento sulla situazione economica e sociale del richiedente mediante visita domiciliare;
- indagine circa le condizioni socioeconomiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti, qualora necessario .

L'istruttoria si conclude con la redazione di un progetto specifico, avente le finalità esplicitate all'articolo 1, redatto dall'assistente sociale competente per zona, contenente le indicazioni sulla situazione personale e/o familiare, gli obiettivi e, qualora necessario, le possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente.

Tale progetto sarà redatto in base alla griglia allegata.

L'ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari, nonché all'accertamento dei redditi mobiliari e immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Per semplici interventi di sostegno economico , non è prevista la redazione di progetto e l'erogazione potrà avvenire sulla base dell'esame amministrativo della documentazione economica del nucleo familiare richiedente (es.: buoni per acquisto in farmacia, buoni mensa per refezione scolastica, ...).

Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. i termini per l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di erogazione ovvero di rigetto della richiesta, sono di 75 giorni dal perfezionamento della richiesta stessa da parte dell'interessato.

In ogni caso in cui si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia secondo valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali, l'intervento assistenziale può consistere nel pagamento totale e/o parziale per conto dell'interessato di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, luce, ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di affitto, di eventuali medicinali e/o prestazioni sanitarie limitatamente al pagamento del ticket previsto dal Servizio Sanitario Nazionale ed altri generi di carattere primario, rette poste a carico dell'utente per la fruizione di servizi, ecc.

Art. 14

Comunicazioni e verifiche.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dalla assistenza vengono comunicati agli interessati dal Coordinatore di ATS o dal responsabile dei servizi sociali in forma scritta dall'adozione, motivando in caso di non ammissione la mancata corresponsione del contributo. Avverso la decisione è possibile presentare ricorso presso il Giudice di Pace o il T.A.R., secondo le norme vigenti.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Coordinatore di ATS o il responsabile dei servizi sociali attiva verifiche periodiche (che nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato verranno effettuate almeno due volte all'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente. Il beneficiario dell'intervento, comunque, è tenuto a comunicare ogni variazione della situazione socioeconomica propria e dei familiari tenuti agli alimenti. Di conseguenza l'ufficio rivaluterà il progetto riferito al nucleo familiare.

Le richieste presentate ai Servizi Sociali e gli interventi erogati sono registrati nel Sistema Informativo Sociale e Sociosanitario – SisWeb - istituito dalla Regione Liguria; i dati registrati sono trattati in base alle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali d. Lgs. 30/6/2003, n° 196 e ss.mm.ii.

Art. 15

Intervento straordinario

L'ATS o il Comune, per quanto di competenza, può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- bisogni di carattere socio sanitario, per la quota non garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- necessità primarie;

- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà di emergenze che provocano normalmente la domanda dei sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

Data la particolare natura straordinaria dei contributi di che trattasi, si potrà prescindere dai limiti di reddito familiare dei soggetti interessati.

Art. 16 Controlli

Per la verifica delle situazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, l'Ente erogatore effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari. Per l'estrazione del campione da sottoporre a controllo, si provvede in base al regolamento in uso nell'Ente erogatore.

Verranno comunque sottoposte al procedimento di controllo le attestazioni ISEE presentate che risultino:

- palesemente inattendibili
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità precedentemente dichiarati;
- contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente;
- con un ISEE = ZERO.

Gli Enti erogatori mettono in atto le procedure di controllo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di altri enti dell'Amministrazione Pubblica, ai sensi della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare utilizzando il sistema informativo del Ministero delle Finanze. Gli Enti erogatori, per l'espletamento dei controlli sostanziali di loro pertinenza, collaboreranno con la Guardia di Finanza potendo stipulare convenzioni o protocollo d'intesa operativi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 109/98.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Ente erogatore contatterà il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora da controlli emergano abusi o false dichiarazioni, non riconducibili a meri errori materiali e non sanabili d'ufficio, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Ente erogatore, sentiti gli interessati, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi ed attiva le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 17 Interventi per favorire l'integrazione sociale

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili a tutte le aree di competenza del sistema integrato di servizi sociali previsto dalla legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/2000, dalle leggi regionali e dai piani triennali dei servizi sociali e, in particolare, per quanto riguarda i soggetti portatori di handicap alla Legge 104/1992 e consistono negli interventi dalla stessa normativa previsti ed individuati.

Tali interventi, essendo diversi e molteplici per natura e finalità, saranno trattati come previsto per gli interventi straordinari, con riferimento alle disponibilità di bilancio, alle condizioni socio-economiche del soggetto richiedente e/o del nucleo familiare, all'entità e alla natura dell'intervento stesso e comunque disposti con apposito provvedimento deliberativo.

Tra gli interventi per favorire l'integrazione sociale, l'ATS attua esperienze di inserimento lavorativo che deve avere carattere terapeutico riabilitativo, ed essere attuato in collaborazione con i competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 18 Affidamento familiare

Tali interventi sono rivolti alle categorie di utenti ascrivibili a tutte le aree di competenza del sistema integrato di servizi sociali previsto dalla legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/2000, dalle leggi regionali e dai piani triennali dei servizi sociali.

Le modalità di affidamento per i minori sono quelle previste dall'apposito regolamento attuativo della Legge 4.5.83 n. 184.

Per i casi di affido di altri soggetti diversi da minori, sono previste le stesse forme di intervento. In tal caso, al fine dell'erogazione di contributi economici alla famiglia affidataria, si dovrà tener conto del reddito o di

eventuali altre entrate del soggetto affidato.

Art. 19 **Affidi educativi**

Si tratta di interventi educativi individualizzati a beneficio di minori che manifestino problemi derivanti da carenze educative, determinate dall'assenza di figure genitoriali o dall'incapacità di queste a svolgere un adeguato compito educativo e a creare un ambiente familiare idoneo alla crescita armonica dei loro figli. Di norma i minori per i quali si attiva un affido educativo sono segnalati all'autorità giudiziaria competente. Oltre al sostegno al minore affidato, è obiettivo del servizio stimolare le famiglie a recuperare uno stile di vita sereno e rapporti più equilibrati al loro interno.

Art. 20 **Assistenza domiciliare**

L'assistenza domiciliare è diretta alle persone o alle famiglie che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado di soddisfare le esigenze personali e domestiche ed ha lo scopo di garantire le condizioni indispensabili per la permanenza delle persone nell'ambiente familiare sociale.

L'assistenza domiciliare consiste in interventi volti a garantire l'igiene della persona, l'organizzazione e l'igiene dell'abitazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, interventi di sostegno psicologico, tendenti al mantenimento dei rapporti con i familiari e la comunità, nonché in ogni altro intervento volto a consentire l'accesso ai servizi esistenti sul territorio ed alle attività ricreative e culturali in collegamento anche con i servizi sanitari.

L'ammissione alla graduatoria degli aventi diritto al servizio di assistenza domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale referente congiuntamente con gli interessati.

Per la predisposizione della graduatoria si fa riferimento alla data di presentazione della domanda e alle condizioni socio – economiche del potenziale utente:

- grado di autonomia funzionale;
- risorse familiari e di rete;
- indicatore della situazione economica equivalente.

Si rinvia alla Conferenza di ATS la definizione dello strumento di valutazione per la redazione della graduatoria e la periodica revisione delle posizioni dei soggetti nella stessa.

La partecipazione alla spesa da parte degli utenti è definita da apposito atto applicativo di competenza della Conferenza di ATS, predisposto in base a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Annualmente la Conferenza di ATS determina la tariffa per i servizi di Assistenza Domiciliare, la rende accessibile al pubblico e la notifica agli utenti del servizio.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad aggiornare annualmente la certificazione ISEE in possesso dell'ufficio di coordinamento dell'ATS, pena la corresponsione della quota più alta prevista dal regolamento.

Art. 21 **Servizi di appoggio**

Gli interventi di appoggio quali trasporto, lavanderia, mensa e servizio alloggio si effettuano in stretto collegamento con il servizio domiciliare al fine di rendere tale servizio rispondente alle personali esigenze degli utenti.

La lavanderia e la mensa sono attuate autonomamente quando non vi provvede direttamente l'assistenza domiciliare.

Il servizio alloggio ha lo scopo di rendere confortevoli le abitazioni degli utenti contribuendo in particolare alle spese:

- per interventi di manutenzione;
- per dotare l'alloggio di idonei mezzi di riscaldamento;
- per installazione del telefono e/o strumentazione per l'installazione del telesoccorso;
- per il pagamento del canone di locazione.

I servizi possono essere gratuiti, a parziale o totale carico degli utenti secondo gli stessi criteri applicati per l'assistenza domiciliare.

Art. 22

Servizi di carattere socio - educativo di minori in età scolare

Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per prevenire l'allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente, è previsto il collocamento semiconvittuale presso servizi socio-educativi.

Potranno essere ammessi a fruire del servizio minori in età scolare, salvo situazioni particolari.

Il servizio sarà erogato in favore di tutti i minori le cui famiglie ne facciano richiesta con precedenza per quelli il cui nucleo familiare abbia un reddito non superiore all'importo come determinato dall'art. 6 e per i minori le cui famiglie non diano sufficienti garanzie socio - educative.

Il Comune di Albisola Superiore, su indicazione della Conferenza di ATS, compatibilmente con le previsioni di bilancio, può assumere l'onere delle spese o determinare la quota da richiedere alla famiglia quale compartecipazione agli oneri.

Art. 23

Soggiorni vacanza

I Comuni, in forma singola o associata, in base alle disponibilità di bilancio, possono organizzare soggiorni climatici per minori, disabili, anziani, ecc.....

Obiettivo di tale intervento è la promozione del benessere del singolo e della sua socializzazione.

Nel provvedimento organizzativo del servizio saranno determinati i criteri atti a stabilire le ammissioni ai soggiorni e le quote di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

L'Amministrazione Comunale, qualora abbia organizzato in forma singola tale servizio, si riserva, in caso di disponibilità di posti, ad ammettere al soggiorno cittadini non residenti salvo il pagamento totale della quota di partecipazione.

Art. 24

Asili Nido

Per il servizio in oggetto si fa riferimento alle disposizioni attualmente in atto nei singoli Comuni.

Art. 25

Ospitalità presso strutture residenziali

L'accesso a strutture residenziali comunali è disciplinato da specifici regolamenti

Art. 26

Integrazione rette per ospitalità presso strutture residenziali

Hanno diritto a fruire dell'intervento del comune i soggetti che necessitano di essere ospitati presso strutture residenziali in stato di bisogno (esclusi minori per i quali sono previsti interventi specifici all'art. 22) il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale delle rette di ricovero, effettuati anche gli accertamenti sulle persone obbligate in base al Codice Civile articolo 433.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento della retta di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare le prestazioni economiche di cui sopra. Per gli utenti beneficiari di pensione occorre tener conto della quota parte che il soggetto ha diritto a trattenere per sé (25% della pensione minima INPS).

I Servizi Sociali di ATS, comunque forniranno il necessario supporto di segretariato sociale, finalizzato al reperimento della struttura più idonea.

L'intervento del Comune può consistere nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o dagli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'ente di ricovero al Comune per la quota di sua spettanza.

Le modalità per definire l'entità dell'intervento a carico del Comune sono definite da apposito atto applicativo, di competenza della Giunta Comunale, predisposto in base:

- a quanto stabilito ai precedenti articoli 5 e seguenti del presente regolamento;
- all'ammontare della retta di ricovero;
- alla disponibilità finanziaria del richiedente;
- alla partecipazione alla spesa da parte dei parenti obbligati.

Art. 27
Inserimento di minori in strutture residenziali

Il minore, ai sensi della legge 184/1983, modificata dalla legge 149/2001, ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

I minori soggetti a provvedimenti da parte della magistratura minorile, ai sensi dell'art. 23 lettera "c" del d.P.R. 616/1977, e i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile l'affidamento familiare, possono essere inseriti in comunità educative di tipo familiare.

L'Amministrazione comunale del Comune di residenza del minore, ovvero il Comune al quale l'autorità giudiziaria competente ha affidato il minore, ha competenza rispetto alla corresponsione della retta di ricovero, fatte salve le rivalse verso terzi.

I Servizi Sociali di ATS, comunque forniranno il necessario supporto di segretariato sociale, finalizzato al reperimento della struttura più idonea.

L'ATS compartecipa alla spesa sulla base degli accordi sottoscritti nella convenzione tra i Comuni per la gestione associata delle funzioni sociali.

Art. 28
Centri Sociali e interventi socio-culturali

Potranno essere ammessi a fruire del servizio tutte le categorie di cittadini.

La Giunta Comunale, compatibilmente con le previsioni di bilancio, può assumere l'onere delle spese o determinare la quota da richiedere agli utenti quale compartecipazione degli oneri.

Il Comune favorisce l'attivazione di iniziative socio-culturali a favore dei cittadini.

Il provvedimento istitutivo delle iniziative stesse, stabilirà l'eventuale compartecipazione dei partecipanti alle spese.

Art. 29
Altri interventi socio-assistenziali

L'Amministrazione comunale può deliberare, in presenza di adeguata disponibilità finanziaria, l'istituzione di attività e servizi sociali e socio-assistenziali rivolte a particolari categorie di cittadini quando previste da Leggi dello Stato e Leggi Regionali.

Con lo stesso provvedimento saranno – in tal caso – stabilite le modalità di pagamento o esonero dalla compartecipazione alle spese del servizio.

Art. 30
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le procedure previste dalla vigente normativa dello Stato e della Regione Liguria, e dalla vigente convenzione tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella per la gestione associata dei servizi sociali tramite l'ATS.

Art. 31
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decade ogni altra norma regolamentare comunale in contrasto con lo stesso.

In particolare, il presente testo abroga il "REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI, ATTIVITA' E CONTRIBUTI EROGATI DAI SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E COMUNALI", approvato dal Consiglio Comunale di ALBISSOLA MARINA n° 44 del 29-08-2005 .

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

PROGETTO DI INTERVENTO

Oltre alle notizie di inquadramento del nucleo familiare mediante scheda anagrafica individuabile, desumibile dall'Osservatorio regionale sui Fenomeni Sociali, occorrerà precisare:

descrizione della situazione sociale individuale e familiare;

obiettivi:

- di lungo termine
- di medio termine (diciotto mesi)
- di breve termine (sei mesi);

modalità e durata;

possibilità di coinvolgimento dei parenti tenuti agli alimenti;

verifiche previste.